



PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CI SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 322 del 21 luglio 2009

OGGETTO: Deliberazione non legislativa. **Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali** (articolo 7, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20)

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Baiardini Paolo	√		16 - Masci Luigi	√	
2 - Bottini Lamberto	√		17 - Melasecche Germini Enrico	√	
3 - Bracco Fabrizio	√		18 - Modena Fiammetta	√	
4 - Brega Eros		√	19 - Nevi Raffaele	√	
5 - Carpinelli Roberto		√	20 - Riommi Vincenzo		√
6 - Cintioli Giancarlo	√		21 - Ronca Enzo	√	
7 - De Sio Alfredo	√		22 - Rosi Maurizio	√	
8 - Dottorini Olivier Bruno	√		23 - Rossi Gianluca	√	
9 - Fronduti Armando		√	24 - Santi Alfredo		√
10 - Gilioni Mara	√		25 - Sebastiani Enrico	√	
11 - Girolamini Ada	√		26 - Tippolotti Mauro		√
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	√		27 - Tomassoni Franco	√	
13 - Lorenzetti Maria Rita	√		28 - Tracchegiani Aldo		√
14 - Lupini Pavilio	√		29 - Vinti Stefano	√	
15 - Mantovani Massimo	√		30 - Zaffini Francesco		√

PRESIDENTE: Fabrizio BRACCO

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Andrea LIGNANI MARCHESANI

ESTENSORE: Arianna ZOLFACCIO

VERBALIZZANTE: Maria Beatrice MARCANTONINI



OGGETTO N. 363

DELIBERAZIONE N. 322 DEL 21 LUGLIO 2009

Deliberazione non legislativa. **“Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali”**
(articolo 7, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale n. 23 del 29 luglio 2005, istitutiva della Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari;

VISTA la legge regionale n. 20 del 16 dicembre 2008 (*Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali*);

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

VISTA la Proposta di deliberazione non legislativa di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (*proposta ex art. 7 – comma 6 – della legge regionale 16/12/2008, n. 20 – Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali*), *concernente: “Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali”* (ATTO N. 1577);

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari – (ATTO N. 1577/BIS);

UDITA la relazione alla suddetta Proposta illustrata dal Presidente della Commissione, Consigliere Ada Girolamini



all'unanimità dei voti, espressi nei modi di legge dai 22 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare "Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali" (*articolo 7, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20*), composta di n. 11 articoli nel testo che segue:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

1. La presente deliberazione, in attuazione dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, di seguito denominato CAL.

Art. 2

Convocazione e sede di svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni dei componenti del CAL, individuati dall'articolo 6, comma 3, della l.r. 20/2008, sono convocate con decreto del Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge medesima e si svolgono:

- a) per i rappresentanti delle province, presso i consigli provinciali, all'uopo convocati;
- b) per i rappresentanti dei comuni, presso i consigli comunali di tutti i comuni della regione, all'uopo convocati.
- c) per i rappresentanti delle comunità montane, presso il Consiglio regionale.



Art. 3

Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL

1. Contestualmente alla convocazione delle elezioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è costituito, presso la sede del Consiglio regionale, l'Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL, di seguito denominato Ufficio per le elezioni.
2. L'Ufficio per le elezioni è composto da tre dirigenti del Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. In caso di assenza o impedimento di un componente, il Segretario generale del Consiglio regionale conferisce l'incarico ad altro dirigente del Consiglio medesimo.
3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Ufficio per le elezioni si avvale delle strutture amministrative del Consiglio regionale.

CAPO II

MODALITA' DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

Art. 4

Presentazione delle liste dei candidati e relativi adempimenti

1. Le liste di candidati previste dall'articolo 7, commi da 1 a 3, della l.r. 20/08 sono composte, presentate, sottoscritte e depositate nel rispetto del comma 5 dell'articolo medesimo.
2. La sottoscrizione, autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), è apposta su un modulo predisposto dall'Ufficio per le elezioni e recante la denominazione della lista, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati e dei sottoscrittori, con l'attestazione della carica ricoperta e del Comune o della Provincia di appartenenza di ciascun candidato e di ciascun sottoscrittore. L'elencazione dei candidati reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione delle liste.
3. Nell'ambito di ciascuna classe demografica prevista dall'articolo 6, comma 3, lettere da b) a d), della l.r. 20/08, non sono ammesse liste aventi la stessa denominazione.
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.



5. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non inferiore al numero di rappresentanti da eleggere ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettere da a) a d) della l.r. 20/2008.

6. Ciascuna lista elettorale deve riportare i nominativi dei due elettori rappresentanti della lista medesima con i relativi recapiti, anche di posta elettronica, per effettuare le comunicazioni previste dalla presente deliberazione.

Art. 5

Ammissione delle liste ed eventuali ricorsi

1. L'Ufficio per le elezioni, entro sette giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati dall'articolo 7, comma 5, lettera c), della l.r. 20/2008:

- a) verifica il rispetto dell'articolo 7 della l.r. 20/2008 e dell'articolo 4 della presente deliberazione;
- b) ove riscontri una stessa denominazione da parte di liste relative alla stessa classe demografica, invita i rappresentanti di quelle presentate successivamente a modificarla entro quarantotto ore dal ricevimento della comunicazione;
- c) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a) o di inutile decorso del termine di cui alla lettera b) procede all'esclusione delle liste irregolari.

2. Le decisioni dell'Ufficio per le elezioni sono immediatamente comunicate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed ai rappresentanti di lista, che possono sanare le irregolarità apportando le necessarie modifiche entro quarantotto ore dalla comunicazione, ovvero contestarle in forma scritta all'Ufficio per le elezioni entro il medesimo termine. L'Ufficio per le elezioni decide in via definitiva entro il secondo giorno successivo alla presentazione della lista rinnovata o al ricevimento del ricorso.

Art. 6

Stampa dei manifesti e delle schede elettorali

1. Conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 5, l'Ufficio per le elezioni compie le seguenti operazioni:

- a) assegna, nell'ambito di ciascuna Provincia e nell'ambito di ognuna delle classi demografiche previste dall'articolo 6, comma 3, lettere da b) a d), mediante sorteggio, un numero progressivo ad ogni lista ammessa;



b) assegna un numero ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine di iscrizione;

c) comunica le determinazioni definitivamente adottate ai rappresentanti di lista.

2. L'Ufficio per le elezioni procede anche per ciascuna Provincia e per ognuna delle classi demografiche comunali previste dal comma 1, lettera a), alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, secondo l'ordine risultante dal sorteggio e alla stampa delle schede elettorali.

3. L'Ufficio per le elezioni provvede, entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello delle elezioni, alla consegna presso ogni Comune e Provincia, dei manifesti, delle schede elettorali e dei modelli di verbale elettorale.

Art. 7

Svolgimento delle elezioni

1. Il Presidente di ciascun Consiglio comunale e provinciale provvede, nei termini e con le modalità previsti dai rispettivi Statuti e regolamenti, alla convocazione dell'assemblea consiliare nel giorno stabilito per lo svolgimento delle elezioni. L'atto di convocazione, che deve prevedere all'ordine del giorno la costituzione del seggio elettorale e lo svolgimento delle elezioni, è comunicato, contestualmente alla sua adozione, all'Ufficio per le elezioni.

2. In occasione della seduta di cui al comma 1, nella sede di ciascun Consiglio comunale e provinciale, è insediato il seggio per l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti il Consiglio medesimo.

3. Presso le province il seggio elettorale è composto dal Presidente del Consiglio provinciale o da un suo delegato, che lo presiede, e da due Consiglieri provinciali, di cui uno in rappresentanza delle opposizioni, eletti dal Consiglio stesso con voto limitato. I candidati non possono essere membri del seggio elettorale.

4. Presso i comuni il seggio elettorale è composto dal Presidente del Consiglio comunale o da un suo delegato, che lo presiede, e da due Consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza delle opposizioni, eletti dal Consiglio stesso con voto limitato. I candidati non possono essere membri del seggio elettorale.

5. Il manifesto recante le liste ed i nominativi dei candidati da eleggere, deve essere affisso all'albo pretorio dell'ente cui si riferisce nei tre giorni precedenti la



data delle elezioni. Lo stesso deve essere affisso, per l'intero orario di svolgimento delle elezioni, in luogo ben visibile, nel seggio elettorale.

6. Le elezioni si svolgono con le modalità previste dall'articolo 7, commi da 1 a 3, della l.r. 20/2008. Ciascun elettore esprime il proprio voto apponendo un segno nello spazio corrispondente alla lista prescelta. Ciascun elettore esprime inoltre il proprio voto scrivendo nella scheda il nome ed il cognome del candidato prescelto nelle apposite righe a fianco della lista di appartenenza.

Non sono ammesse altre indicazioni o segni che possano rendere riconoscibile l'identità dell'elettore. Nel caso di errore nell'espressione del voto o nel caso in cui l'elettore riceva una scheda che presenti alterazioni, l'elettore ha diritto di ricevere un'altra scheda. In tal caso il Presidente del seggio, dopo aver messo da parte la scheda non utilizzata, provvede alla sua conservazione.

7. Ove nel Comune manchi il Presidente del Consiglio comunale, le funzioni ad esso attribuite dalla presente deliberazione sono esercitate dal Sindaco, salvo diversa previsione dello Statuto comunale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 8

Adempimenti nelle sezioni elettorali successivi alla chiusura del seggio

1. In ciascun Consiglio comunale e provinciale, lo spoglio delle schede è effettuato immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. L'esito della votazione è tempestivamente comunicato all'Ufficio per le elezioni e registrato in un verbale, il cui modello è predisposto dall'Ufficio per le elezioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti del seggio, è inviato entro il giorno successivo, in busta sigillata e sottoscritta dai predetti soggetti, all'Ufficio per le elezioni; in tale busta ne è inserita un'altra, di minori dimensioni, anch'essa sigillata e sottoscritta dai componenti del seggio, contenente sia le schede utilizzate che quelle non utilizzate.

2. Il verbale deve dare menzione dell'orario in cui si sono svolte le operazioni di voto, del numero degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti, di quello dei voti validi, del numero di schede a disposizione del seggio, di quello delle schede bianche e nulle, e del numero delle schede sostituite ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 6.



Art. 9

Operazioni dell'Ufficio per le elezioni

1. L'Ufficio per le elezioni, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali di cui all'articolo 8, ovvero dalla conclusione delle operazioni elettorali, procede alle seguenti operazioni, iniziando da quelle relative alle province e successivamente continuando, per i comuni, con la classe demografica maggiore per proseguire con le altre, in ordine decrescente:

- a) determina, sulla base dei dati riportati nei verbali, la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista nell'intero collegio;
- b) ripartisce i seggi assegnandone il 60% alla lista più suffragata e il 40%, proporzionalmente, alle altre;
- c) determina la cifra elettorale di ogni candidato, che è data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dallo stesso nell'intero collegio;
- d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, in base alle rispettive cifre individuali; a parità di queste ultime, ai sensi dell'articolo 7, commi da 1 a 3, della l.r. 20/2008, è eletto il candidato più giovane;
- e) redige un apposito verbale da cui risulta l'esito delle elezioni relative alla Provincia e quello relativo a ciascuna classe demografica comunale; il verbale è trasmesso, unitamente ad ogni altra documentazione pervenuta all'Ufficio per le elezioni, al Presidente del Consiglio regionale per gli ulteriori adempimenti.

CAPOIII

MODALITA' DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 10

Presentazione delle candidature

1. Le candidature per l'elezione dei rappresentanti delle comunità montane previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera e) della l.r. 20/2008 devono essere presentate dagli interessati al Segretario generale del Consiglio regionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presso la sede del Consiglio regionale, entro e non oltre trenta giorni precedenti la data stabilita per le elezioni. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine l'Ufficio per le elezioni comunica a ciascun elettore le candidature pervenute.



Art. 11

Svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono presso la sede del Consiglio regionale con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 4, della l.r. 20/2008.
2. L'Ufficio per le elezioni svolge le funzioni di ufficio elettorale di seggio.

L'ESTENSORE

Arianna Zolfaccio

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Assistenza al Comitato Legislazione e alle
Commissioni Speciali e d'Inchiesta

Serenella Mancini